

Presentazione del modello 730/2022 con sostituto INPS

Manuale d'uso per CAF e Professionisti abilitati



730



A cura della Direzione Centrale Pensioni, della Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
e della Direzione Centrale Tecnologia Informatica e Innovazione

Presentazione del modello 730 con sostituto INPS

Ogni anno, per l'effettuazione dei conguagli che derivano dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi, circa 8 milioni di contribuenti indicano nel proprio modello 730 come sostituto d'imposta l'INPS, in quanto percettori di prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dall'Istituto.

La quasi totalità dei conguagli ricevuti dall'Istituto è elaborata con prontezza e puntualità, ma per alcuni contribuenti, beneficiari di prestazioni con particolari caratteristiche che verranno illustrate di seguito, esiste la possibilità di ritardi o di mancata effettuazione dei rimborsi spettanti o della trattenuta per i debiti d'imposta.

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO							Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante	
COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE			CODICE FISCALE		COMUNE		MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO <input type="checkbox"/>	
PROV.	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	INDIRIZZO			NUM. CIVICO	C.A.P.		
FRAZIONE		NUMERO DI TELEFONO / FAX		INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA		CODICE SEDE		

Presentazione del modello 730 con sostituto INPS

1/2



Nell'ottica di una efficace collaborazione tra Agenzia delle Entrate, INPS e Consulta Nazionale dei CAF, tesa ad evitare disagi ai contribuenti e facilitare le operazioni di presentazione e di conguaglio della dichiarazione dei redditi, nel prosieguo vengono fornite indicazioni ai soggetti abilitati all'assistenza fiscale (CAF e Professionisti abilitati), al fine di favorire la scelta del modello più indicato da utilizzare per la dichiarazione dei redditi da parte dei contribuenti percettori di prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dall'INPS, suddivisi, per quanto concerne i pensionati, tra appartenenti alla Gestione Privata, alla Gestione Pubblica e, a decorrere dal 2022, all'INPGI (più precisamente all'INPGI/1).

Presentazione del modello 730 con sostituto INPS 2/2 (gestione pensionati INPGI)



In particolare, a decorrere dal 1° luglio 2022, le funzioni previdenziali sostitutive dell'AGO (assicurazione generale obbligatoria) attualmente gestite dall'Istituto di previdenza dei giornalisti (INPGI) verranno trasferite all'INPS, come previsto dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 103-118, legge 30 dicembre 2021, n. 234). Dalla medesima data sono iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti in carico all'Inps, i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.

A decorrere dalla medesima data anche i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni ai giornalisti sono riconosciuti dall'INPS (fino al 31 dicembre 2023 con le regole INPGI, dal 1° gennaio 2024 con la disciplina prevista per la generalità degli iscritti al FPLD).

Rimane in carico ad INPGI la Gestione Separata (INPGI/2) per coloro che esercitano attività giornalistica in forma autonoma, cioè i liberi professionisti.

INPS sostituto d'imposta per iscritti INPGI/1

Presentazione dichiarazione dei redditi con modello 730 per gli iscritti INPGI/1

Pertanto, a partire dalla dichiarazione dei redditi resa con mod. 730/2022, per i **contribuenti iscritti INPGI/1** (pensionato o beneficiario di prestazioni non pensionistiche) che inviino la dichiarazione 730 pre-compilata oppure si rivolgano ad un CAF o un professionista abilitato, il **sostituto d'imposta è l'INPS**, anche se la dichiarazione viene trasmessa prima del 1° luglio c.a..

Nel caso venisse indicato INPGI come «sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio» al posto di INPS, la dichiarazione verrà respinta da INPGI tramite diniego.

In questi casi il contribuente dovrà presentare una nuova dichiarazione (integrativo di tipo 2) inserendo INPS come nuovo sostituto d'imposta.

INPS sostituto d'imposta per iscritti INPGI/1

Presentazione dichiarazione dei redditi con modello 730 precompilato per gli iscritti INPGI/1

Particolare attenzione è stata riservata da parte degli iscritti INPGI/1, in caso di presentazione della dichiarazione tramite modello **730 precompilato**.

Agenzia delle Entrate, sulla base di accordi intercorsi, ha disposto che sulla dichiarazione precompilata mod. 730 2022 degli iscritti INPGI/1, venga inserito di default il C.F. dell'INPS come sostituto, fornendo un messaggio di avviso di questo tenore:

"Al fine della corretta effettuazione delle operazioni di conguaglio, su indicazione di INPGI ed INPS è stato indicato, quale sostituto d'imposta, l'INPS (codice fiscale 80078750587) che procederà alle operazioni di conguaglio".

L'indicazione di INPS (codice fiscale 80078750587) come sostituto d'imposta nella dichiarazione precompilata con mod. 730, consentirà a tali iscritti di ottenere l'assistenza fiscale secondo le consuete modalità in uso da parte dell'INPS.

Iscritti INPGI/2

Presentazione dichiarazione dei redditi con modello 730 per gli iscritti INPGI/2

Per i **contribuenti iscritti alla gestione separata INPGI/2** non cambia nulla e conseguentemente **continueranno ad indicare INPGI** quale «sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio».

Valutazioni per la scelta del modello più indicato per la presentazione della dichiarazione dei redditi in base alle peculiarità del singolo contribuente

L'INPS avvia i rimborsi dei conguaglia a credito ed i recuperi da conguagli a debito derivanti dalla presentazione del mod. 730 non prima del mese di agosto.

Per evitare di esporre il contribuente al rischio di dover effettuare il versamento di quanto dovuto ad Agenzia delle Entrate con mod. F24, comprensivo di interessi per incapienza, senza poter beneficiare di un'eventuale rateazione, è utile effettuare alcune verifiche preliminari per individuare il modello più appropriato da utilizzare per presentare la dichiarazione dei redditi dei contribuenti percettori di prestazioni erogate dall'INPS.



La dichiarazione dei redditi è a credito o a debito?

A CREDITO

E' sempre possibile indicare l'INPS come sostituto d'imposta, salvo il caso della mancaanza di titolarità effettiva alla percezione di una prestazione.

A DEBITO

Occorre valutare la titolarità, la ricorrenza e la capienza della prestazione (e cioè che le mensilità nette di prestazione da agosto in avanti siano sufficienti per il recupero totale del debito calcolato).

Diversamente, si suggerisce di indicare un altro sostituto, se presente, o di presentare il mod. Redditi PF.

Con quale periodicità è pagata la prestazione e quale è il relativo importo?

Pagamento Annuale Una tantum
(nei mesi di Giugno/Luglio)

Pagamento Semestrale
(pagamento nel mese di Gennaio
e nel mese di Luglio)

Pagamento Mensile

Dichiarazione a **credito?**

È possibile presentare il mod. 730 con sostituto INPS.

Dichiarazione a **debito?**

È consigliabile indicare un altro sostituto, se presente, o di presentare il mod. Redditi PF.

Dichiarazione a **credito?**

È possibile presentare il mod. 730 con sostituto INPS

Dichiarazione a **debito?**

La prestazione è vigente?

Ci sono ancora pagamenti da percepire?

C'è capienza per il recupero del debito totale?

Sì: è possibile presentare il mod. 730 con sostituto INPS.

No: è preferibile indicare un altro sostituto, se presente, o presentare il mod. Redditi PF.


Prestazioni non pensionistiche

Prestazioni non pensionistiche

Casi particolari a rischio diniego/ritardata trattenuta

Le risultanze contabili che sono abbinate a **PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO** erogate dall'INPS maggiormente a rischio di diniego o di ritardata/mancata trattenuta degli importi trasmessi sono quelle relative a:

1. beneficiari di **disoccupazione agricola**;
2. beneficiari di **prestazioni a sostegno del reddito terminate dopo il 1° aprile**, ma prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio;
3. beneficiari di **prestazioni di importo insufficiente** a recuperare la totalità dei debiti d'imposta calcolati con la dichiarazione;
4. beneficiari di **prestazioni esenti**;
5. soggetti che al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi **NON sono titolari di alcuna prestazione**, ma hanno fatto soltanto istanza per il riconoscimento di una prestazione

 N.B. In presenza di tali casistiche, sarebbe opportuno: indicare sostituto diverso da INPS, se presente, o presentare il modello REDDITI PF ad Agenzia delle Entrate per assolvere l'adempimento dichiarativo.

1. I CASI PARTICOLARI: DISOCCUPAZIONE AGRICOLA (1/2)

DS Agricola – dichiarazioni dei redditi a debito

- È una prestazione economica a cui hanno diritto i **lavoratori agricoli dipendenti** .
- La domanda deve essere presentata **tra il 1° gennaio ed entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione
- L'indennità viene **pagata dall'INPS in un'unica soluzione**. La quasi totalità dei pagamenti viene disposta nei mesi di giugno e luglio.
- L'INPS avvia i recuperi da conguagli a debito da 730 non prima del mese di Agosto, dunque è altissimo il **rischio di mancato conguaglio**.

1. I CASI PARTICOLARI: DISOCCUPAZIONE AGRICOLA (2/2)

Dichiarazione dei redditi a CREDITO oggetto di diniego

Il pagamento
successivamente è
stato liquidato

- si può procedere con 730 integrativo inserendo nuovamente INPS come sostituto.

Il contribuente non
ha ancora percepito
alcun pagamento

- Si può procedere con un 730 integrativo indicando altro sostituto oppure senza sostituto.

2. I CASI PARTICOLARI: PRESTAZIONI TERMINATE

Prestazioni terminate dopo il 1° aprile, ma prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio

- Le prestazioni a sostegno del reddito sono, per loro natura, trattamenti temporanei.
- La durata è conosciuta o conoscibile dal percettore perché presente nei provvedimenti di concessione del trattamento, piuttosto che legata ad eventi certificati (ad es. malattia).
- Data la «**temporaneità**» di detti trattamenti, in caso di dichiarazione a debito, sarà opportuno informare il cittadino che intenda indicare l'INPS come sostituto d'imposta che, ove il trattamento in godimento termini prima del mese di agosto, non ci sarà alcun pagamento sul quale operare il conguaglio.

3. I CASI PARTICOLARI: PRESTAZIONI DI IMPORTO INSUFFICIENTE (1/2)

- Alcune prestazioni a sostegno del reddito, quali ad es. le integrazioni salariali, la NASpI, la DIS-COLL, sono, per legge, erogabili nei limiti di **importi massimi** che l'INPS comunica ogni anno con circolare (per il 2022 v. *circ. n. 26 del 16/02/2022*).
- Per avere un'idea **dell'entità degli importi** spettanti, si può **verificare**:
 - l'importo del reddito imponibile indicato nel punto 2 della CU2021 emessa dall'INPS, rapportandolo al periodo indennizzato.
 - l'importo dei pagamenti ancora in corso, noti al contribuente e, comunque, reperibili dal Fascicolo previdenziale del cittadino accessibile tramite PIN o SPID dal cittadino.
- Ove appaia evidente che il **debito fiscale è di gran lunga più elevato** rispetto agli importi residui da erogare, l'Istituto si troverà nella impossibilità di recuperare integralmente il debito d'imposta maturato.

3. I CASI PARTICOLARI: PRESTAZIONI DI IMPORTO INSUFFICIENTE (2/2)

Calcolo importo residuo della NASpI

Il massimale della NASpI per il 2022 è pari a € 1.360,77

L'importo è soggetto al c.d. *decalage* del 3% mensile dal 1 giorno del 6° mese.

Per verificare la capienza della prestazione, occorre sapere: le mensilità già pagate, l'importo dell'ultimo pagamento, le mensilità ancora spettanti.

Per gli over 55 dall'8° mese

4. I CASI PARTICOLARI: PRESTAZIONI ESENTI (1/2)



Le prestazioni esenti erogate dall'Istituto sono aumentate con la normativa COVID e dal 1° marzo si aggiunge l'Assegno Unico

(Indennità/Bonus COVID; Premio alla nascita, Assegno di natalità, RdC, REM...)

Queste prestazioni vengono certificate nella CU nell'apposita sezione
REDDITI ESENTI

Come noto, non è possibile eseguire conguagli a debito su redditi esenti

In ogni caso, il soggetto che eroga esclusivamente trattamenti esenti non ricopre lo *status* di sostituto d'imposta

4. I CASI PARTICOLARI: PRESTAZIONI ESENTI (2/2)

Il rilascio di una CU2022 da parte dell'INPS con la valorizzazione dei soli campi dedicati ai redditi esenti

- Non consente al contribuente di indicare l'Istituto come sostituto d'imposta;
- qualora la sezione venisse comunque compilata, l'INPS procederà a comunicare il **diniego** a procedere alle operazioni di conguaglio.

Se nella CU2021 ci sono anche redditi imponibili, occorre verificare i trattamenti erogati nel 2022:

- Se ci sono anche trattamenti imponibili che però sono cessati al 31 marzo, verrà comunque effettuato il **diniego**;
- se ci sono prestazioni imponibili anche oltre il 1° aprile viene effettuato l'abbinamento e sono gestiti i conguagli, con le regole e i limiti già esposti.

5. I CASI PARTICOLARI: I «RICHIEDENTI» UNA PRESTAZIONE

- Tutte le prestazioni a sostegno del reddito erogate direttamente dall'INPS sono ad istanza di parte (salvo le integrazioni salariali, in cui l'istanza è del datore di lavoro) e il relativo accoglimento è subordinato al buon esito dell'istruttoria degli uffici, comunicato con apposito provvedimento.
- Se, dunque, al momento della presentazione del 730, il **contribuente NON è «TITOLARE» di alcuna prestazione**, ma solo soggetto istante, non può essere considerato un sostituto INPS.
- Di conseguenza, l'eventuale 730 in cui l'INPS fosse indicato come sostituto d'imposta sarebbe oggetto di **DINIEGO**.


Prestazioni pensionistiche

Prestazioni Pensionistiche

Casi particolari a rischio di mancato/parziale pagamento o di scarto

Le risultanze contabili che sono abbinate a prestazioni erogate dall'INPS maggiormente a rischio di ritardato o mancato pagamento e/o trattenuta degli importi trasmessi sono quelle relative a:

1. titolari di **pagamenti disgiunti**;
2. titolari di **assegni ordinari di invalidità** triennali scaduti dopo il 1° aprile, ma prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, e non ancora rinnovati;
3. titolari di **quote di reversibilità scadute** dopo il 1° aprile, ma prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio e non (ancora) prorogate;
4. titolari di **pensioni con pagamento semestrale**;
5. titolari di **pensioni di importo insufficiente** a recuperare la totalità dei debiti d'imposta calcolati con la dichiarazione;
6. titolari di pensioni **esenti da IRPEF**;
7. titolari di pensioni **residenti all'estero**.

 N.B. In presenza di tali casistiche, è opportuno: indicare sostituto diverso da INPS, se presente o presentare il modello REDDITI PF ad Agenzia delle Entrate per assolvere l'adempimento dichiarativo.

1. CASI PARTICOLARI: PAGAMENTI DISGIUNTI (1/2)

1. Le pensioni della gestione privata INPS possono essere caratterizzate da pagamenti disgiunti qualora per un'unica prestazione vi siano due o più beneficiari, per le seguenti motivazioni:

- assegni periodici corrisposti all'ex coniuge (pagamento diretto con prelievo dalla pensione di cui beneficia l'altro ex coniuge);
- quota di pensione di reversibilità, assegnata a seguito di sentenza del tribunale al precedente coniuge divorziato, già beneficiario di assegno periodico di mantenimento erogato dal dante causa la reversibilità;
- quota di pensione di reversibilità spettante a contitolare orfano inabile, orfano minore, orfano studente, orfano universitario, che ha chiesto il pagamento separato da quello del titolare della prestazione (che può essere il coniuge superstite del dante causa, oppure altro orfano delle tipologie sopra indicate).

Si precisa che le pensioni della Gestione Pubblica (pensioni ex INPDAP) in questi casi sono distinte per ciascun beneficiario.

1. I CASI PARTICOLARI: PAGAMENTI DISGIUNTI (2/2)

Come individuare i beneficiari di pagamenti disgiunti

A meno che il contribuente sia beneficiario anche di altre prestazioni erogate dall'INPS, per questi soggetti non risulta emesso il certificato di pensione (modello Obis/M), poiché la pensione da cui viene distratto il pagamento è intestata ad altra persona.

Solo nel caso di beneficiari di assegni periodici corrisposti all'ex coniuge, si può avere riscontro di tale tipologia di pagamento nella CU emessa nei confronti del contribuente, poiché l'importo erogato è indicato come reddito nel punto 5 della Certificazione Unica.

1. I CASI PARTICOLARI: PAGAMENTI DISGIUNTI

Come individuarli

COMUNICAZIONE MENSILE al PENSIONATO

COGNOME E NOME I V CODICE FISCALE	PENSIONE IN PAGAMENTO nel mese di Novembre EURO 60,51	
Sede INPS di	Categoria SO	Certificato N° 2
Descrizione	Importo	
QUOTA DOVUTA ALTRO CONTITOLARE	60,51 +	
IMPORTO NETTO DEL PAGAMENTO	60,51 +	

Esempio di cedolino di pensione per beneficiario quota disgiunta di reversibilità

1. I CASI PARTICOLARI: PAGAMENTI DISGIUNTI come individuarli

COMUNICAZIONE MENSILE al PENSIONATO

COGNOME E NOME DE CR:	PENSIONE IN PAGAMENTO nel mese di <input type="text"/> EURO 153,16	
CODICE FISCALE		
Sede INPS (Categoria IOART	Certificato N° 340
Descrizione		Importo
ASSEGNO ALIMENTARE EX CONIUGE		153,16 +
IMPORTO NETTO DEL PAGAMENTO		153,16 +

Esempio di
cedolino
pagamento
assegno periodico
corrisposto all'ex
coniuge

1. I CASI PARTICOLARI: PAGAMENTI DISGIUNTI come individuarli



Dati Soggetto > **Cognome:** DE G > **Nome:** CR > **Data Nascita:** 15/02/1969 > **CF:** DGC

MENU'

- Ricerca
- Stampa
- Help-Contatti
- Anagrafica
- Posizione Assicurativa
- Prestazioni
- Modelli
- Comunicazioni
- Fascicoli (C.E.R.C.A.)
- Cessione Quinto

Selezione Anno **Modello**

Modello ObisM

Si è verificato un errore!

⚠ Non esistono Modelli ObisM per il cliente!

Sebbene il contribuente sia beneficiario di un pagamento di una quota di pensione, non risulta emesso il certificato di pensione modello Obis/M, poiché non risulta essere il titolare della stessa

2. I CASI PARTICOLARI: ASSEGNI ORDINARI DI INVALIDITA'

Come individuare gli assegni ordinari di invalidità in scadenza

Nel certificato di pensione Obis/M dell'anno in corso, qualora l'assegno ordinario di invalidità sia in scadenza, dal mese interessato non compare più l'importo mensile spettante.

Inoltre, nei mesi precedenti la scadenza, l'interessato riceve, all'indirizzo di residenza registrato negli archivi, una comunicazione che gli ricorda di presentare la domanda di rinnovo dell'assegno.

2. I CASI PARTICOLARI: ASSEGNI ORDINARI DI INVALIDITA' – Come individuarli

Pensione categoria n. pagina n. 1

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA PENSIONE PER L'ANNO [REDACTED]

PENSIONE DI ANZIANITA' / ANTICIPATA

Categoria n.
Decorrenza gennaio 2001

<i>IMPORTI MENSILI</i>	<i>Gennaio</i>	<i>Febbraio</i>	<i>Tredicesima</i>
Pensione lorda	1.246,31	1.246,31	1.246,31
TRATTENUTE			
Contributo ex-ONPI	0,01-	0,01-	0,01-
Trattenuta IRPEF	127,08-	126,16-	286,61-
Addizionale reg.le IRPEF	20,22-	20,22-	
PENSIONE AL NETTO			
DELLE TRATTENUTE	<i>euro</i> 1.099,00	1.099,92	959,69

- La trattenuta per addizionale regionale IRPEF [REDACTED] viene effettuata dalla rata di gennaio alla rata di novembre.

Esempio di certificato di pensione Obis/M di prestazione pagata per l'intero anno: nel box informativo è indicata la categoria della prestazione, e sono date informazioni anche sulla 13ma mensilità

2. I CASI PARTICOLARI: ASSEGNI ORDINARI DI INVALIDITA' – Come individuarli

Pensione categoria IO n. _____

pagina n. 1

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA PENSIONE PER L'ANNO _____

ASSEGNO DI INVALIDITA'

Categoria IO n. _____

Decorrenza dicembre 2016

IMPORTI MENSILI

Pensione lorda

Gennaio

1.454,70

Dicembre

Tredicesima

TRATTENUTE

Contributo ex-ONPI

0,01-

Trattenuta IRPEF

245,25-

Addizionale reg.le IRPEF

29,26-

Addizionale com.le IRPEF

8,96-

Trattenuta sindacale (*)

6,11-

PENSIONE AL NETTO

DELLE TRATTENUTE

euro 1.165,11

Esempio di certificato di pensione Obis/M di assegno ordinario d'invalidità in scadenza nell'anno: a differenza del certificato illustrato nella slide precedente, non sono riportate le informazioni per le mensilità di dicembre e 13ma

3. I CASI PARTICOLARI: QUOTE DI REVERSIBILITA'

Come individuare i beneficiari di quote di pensione di reversibilità in scadenza

Per individuare i beneficiari di quote di pensione di reversibilità in scadenza occorre verificare la data di nascita del contribuente.

Ad esempio, con riferimento alla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2022:

- i nati nel 1995, se orfani studenti universitari, perderanno il diritto alla quota dal mese successivo al compimento dei 26 anni;
- i nati nel 2003, perderanno il diritto alla quota di reversibilità dal mese successivo al compimento dei 18 anni;
- i nati tra il 1996 e il 2000, se orfani studenti universitari, perderanno il diritto alla quota dal 1° novembre al termine dell'anno accademico;
- i nati tra il 2000 e il 2003 (18 anni compiuti), se orfani studenti di scuola media superiore, perderanno il diritto alla quota da luglio a fine dell'anno scolastico, e richiedibile non prima di settembre con ricostituzione per contitolarità.

In caso di contitolarità con altro soggetto con il quale il contribuente ha il pagamento unificato della quota, nel certificato di pensione Obis/M si rileva la scadenza della quota dalla diminuzione dell'importo in pagamento dal mese successivo l'evento.

In caso di unico titolare (si intende un solo orfano superstite), nel certificato di pensione Obis/M dal mese di scadenza del diritto non compare più l'importo mensile spettante.

3. I CASI PARTICOLARI: QUOTE DI REVERSIBILITA'

Come individuare i beneficiari di quote di pensione di reversibilità in scadenza

Pensione categoria SOART n. _____

pagina n. 1

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA PENSIONE PER L'ANNO

PENSIONE AI SUPERSTITI			
Categoria SOART n. _____			
Decorrenza maggio 2011			
<i>IMPORTI MENSILI</i>			
Pensione lorda	Gennaio	Agosto	Tredicesima
	766,21	574,66	574,66
<i>TRATTENUTE</i>			
Contributo ex-ONPI	0,01-	0,01-	0,01-
Trattenuta sindacale (*)	3,57-	2,81-	2,81-
PENSIONE AL NETTO			
DELLE TRATTENUTE	euro 762,63	571,84	571,84
(*) Si tratta delle quote associative che l'INPS versa al sindacato da Lei indicato.			
CONTITOLARI DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITA'			
Cognome e nome	Cognome e nome		
AK	CH.		

Esempio di certificato di pensione Obis/M di reversibilità con contitolare in scadenza a Luglio: da Agosto l'importo della prestazione diminuisce a seguito della cessazione del pagamento della quota dell'orfano contitolare

4. I CASI PARTICOLARI: PENSIONI SEMESTRALI

Come individuare le pensioni con pagamento semestrale

E' possibile individuarle verificando l'importo del relativo reddito imponibile, indicato nel punto 3 della CU emessa dall'INPS, in qualità di sostituto d'imposta.

Se tale importo è inferiore a € 975,00 (pagamento semestrale previsto per importi mensili da € 10,01 a € 75,00; € 75,00 x 13 mensilità = valore annuo pari a € 975,00) e al punto 7 della Certificazione il n.ro giorni indicato è pari a 365, trattasi di pensione con pagamento semestrale.

E' l'importo esiguo che determina in questi casi una diversa periodicità di pagamento rispetto a quella mensile, che ricorre nella pluralità dei casi.

4. I CASI PARTICOLARI: PENSIONI SEMESTRALI come individuarle

**Cassetto Previdenziale
Cittadino**

Operatore Sede: 8106

Dati Soggetto > Cognome: > Nome > Data Nascita: 20/02/1951 > CF: >

MENU'

- Ricerca
- Stampa
- Help-Contatti
- Anagrafica
- Posizione Assicurativa
- Prestazioni
- Modelli
- Comunicazioni
- Fascicoli (C.E.R.C.A.)
- Cessione Quinto

Riepilogo Pagamenti Dettaglio

Rate di Pensione in pagamento per l'anno

Agenzia inps > Categoria VECCHIAIA LAV.DIP. REGIME INTERNAZIONALE > Certificat >

Progr.	Stato	Disponibile dal	Importo Netto	Beneficiario	Coord. Bancarie
Rata 07	Pagato	01/07/2019	461,72		
Rata 01	Pagato	03/01/2019	395,76		

Nel cassetto previdenziale del cittadino, accessibile al contribuente in possesso delle credenziali SPID/CIE/CNS sono elencati tutti i pagamenti effettuati nell'anno, in cui è evidente la frequenza semestrale.

4. I CASI PARTICOLARI: PENSIONI SEMESTRALI come individuarle

Codice fiscale del percipiente _____

Mod. N. _____ 1

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato	Redditi di pensione		Altri redditi assimilati		
	1	2	3	851,50	4		
REDDITI	Assegni periodici corrisposti dal coniuge	Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni		RAPPORTO DI LAVORO			
	5	Lavoro dipendente	Pensione	Data di inizio	Data di cessazione	In forza al 31/12	Periodi particolari
		6	7	8 giorno mese anno	9 giorno mese anno	10	11
			365	0 1 0 3 2 0 1 2		X	
RITENUTE	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF						
	Ritenute Irpef	Addizionale regionale all'Irpef	Acconto 2018	Saldo 2018	Acconto 2019		
	21	22	26	27	29		
	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA						
Ritenute Irpef sospese	Addizionale regionale all'Irpef sospesa	Acconto 2018		Saldo 2018			
30	31	33		34			
CREDITI NON RIMBORSATI DA ASSISTENZA FISCALE 730/2018 DICHIARANTE	Vedere istruzioni	Presenza 730/4 integrativo	Presenza 730/4 rettificativo	Credito Irpef non rimborsato	Credito di addizionale regionale all'Irpef non rimborsato	Credito di addizionale comunale all'Irpef non rimborsato	Credito cedolare secca non rimborsato
	53	54	55	64	74	84	94
ACCONTI 2018 DICHIARANTE	Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno	Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno	Acconto addizionale comunale all'Irpef	Prima rata di acconto cedolare secca	Seconda o unica rata di acconto cedolare secca		
	121	122	124	126	127		
	Acconti Irpef sospesi	Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso	Acconti cedolare secca sospesi				
	131	132	133				
CREDITI NON RIMBORSATI DA ASSISTENZA FISCALE 730/2018 CONIUGE	Credito Irpef non rimborsato	Credito di addizionale regionale all'Irpef non rimborsato	Credito di addizionale comunale all'Irpef non rimborsato	Credito cedolare secca non rimborsato			
	264	274	284	294			
ACCONTI 2018 CONIUGE	Primo acconto Irpef	Secondo o unico acconto	Acconto addizionale	Prima rata di acconto			

Nella CU rilasciata dall'Istituto, nel punto 3 è certificato un importo erogato per tutto l'anno (365 gg di spettanza detrazione per pensione) di importo modesto

5. I CASI PARTICOLARI: PENSIONI CON IMPORTO INSUFFICIENTE

Come individuare le pensioni con importo insufficiente per l'integrale recupero dei debiti d'imposta

Premesso che l'INPS può avviare il recupero dei debiti d'imposta derivanti dalla presentazione del mod. 730 non prima del mese di agosto, l'Istituto ha a disposizione non più di cinque ratei mensili di pensione per completare le operazioni di conguaglio. Qualora un sostituito si ritrovi ad avere un debito il cui importo è di gran lunga più elevato rispetto all'ammontare complessivo annuale della prestazione erogata, appare evidente l'impossibilità dell'Istituto di recuperare integralmente il debito d'imposta maturatosi.

Pertanto, onde evitare disagi soprattutto al contribuente, occorre sempre verificare l'importo dei ratei di pensione attraverso il cedolino mensile oppure, l'importo lordo annuo, consultando il punto 3 della CU emessa dall'Istituto.

In particolare, se l'importo netto mensile risultante nel cedolino, moltiplicato per le rate a disposizione dopo la ricezione della risultanza del debito, risulta inferiore al valore totale da recuperare, si determina l'obbligo per il contribuente di effettuare un versamento integrativo con mod. F24, comprensivo di interessi.

5. I CASI PARTICOLARI: PENSIONI CON IMPORTO INSUFFICIENTE come individuarle

Dati reddituali

Dati Caf

Codice Fiscale _____ NCL
 Trasmessa il **11/07/2019**
 Ultima Lavorazione **11/07/2019**
 Riferimenti prestazioni _____

Cognome Nome ANC _____
 da **Trasmissione Internet**
 Soggetto **Pensionato**

Modello Ordinario

Dati Contabili	Dichiarante	Coniuge	Totale
IRPEF da trattenerne	37778,00	0,00	37778,00
IRPEF da rimborsare	0,00	0,00	0,00
Codice regione / comune addizionali	10 / F205	/	
Addizionale regionale da trattenerne	1778,00	0,00	1778,00
Addizionale regionale da rimborsare	0,00	0,00	0,00
Addizionale comunale da trattenerne	825,00	0,00	825,00
Addizionale comunale da rimborsare	0,00	0,00	0,00
Prima rata acconto 2019	15111,00	0,00	15111,00
Seconda rata acconto 2019	22667,00	0,00	22667,00
Acconto 20% redditi a tassazione separata da trattenerne	0,00	0,00	0,00
Acconto 20% redditi a tassazione separata da rimborsare	0,00	0,00	0,00
Codice comune acconto addiz. comun. 2019	F205		
Acconto addizionale comunale 2019	248,00	0,00	248,00
Conguaglio Premi di Risultato da trattenerne	0,00	0,00	0,00
Conguaglio Premi di Risultato da rimborsare	0,00	0,00	0,00
Cedolare secca locazioni da trattenerne	0,00	0,00	0,00
Cedolare secca locazioni da rimborsare	0,00	0,00	0,00
Prima rata acconto Cedolare secca 2019	0,00	0,00	0,00
Seconda rata acconto Cedolare secca 2019	0,00	0,00	0,00
Numero rate	0		

Totale debito a Luglio 55740,00
Totale credito a Luglio 0,00

COMUNICAZIONE MENSILE al PENSIONATO

COGNOME E NOME A M	IMPORTO COMPLESSIVO IN PAGAMENTO nel mese di Agosto 2019 EURO 1.264,04
CODICE FISCALE _____	
Sede INPS c _____	Categoria _____ SOART
	Certificato N° _____

Descrizione	Importo
PENSIONE LORDA	1.010,68 +
RECUPERO CREDITI	96,67 -
IMPORTO LORDO DEL PAGAMENTO	914,01 +
CONTRIBUTO EX ONPI	0,01 -
TRATTENUTE IRPEF	200,27 -
ACCONTO RIMBORSO IRPEF	19,16 +
TRAT.ADDIZ.REG.IRPEF ANNO 2018	15,93 -
TRAT.ADDIZ.COM.IRPEF ANNO 2018	9,46 -
ACC.ADDIZ.COM.IRPEF ANNO 2019	3,47 -

5. I CASI PARTICOLARI: PENSIONI CON IMPORTO INSUFFICIENTE come individuarle

Nella slide precedente la risultanza contabile ha un debito di oltre € 55.000, a fronte di un pagamento mensile inferiore a € 1.300.

In questo caso, sebbene l'Istituto azzererà l'importo in pagamento delle prestazioni fino al termine dell'anno, sicuramente non potrà recuperare l'intero importo del debito d'imposta.

6. I CASI PARTICOLARI: PENSIONI ESENTI DA IRPEF

Con interpello n. 956-246/2020 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non sussiste il rapporto di sostituzione qualora l'Istituto eroghi ai percettori esclusivamente redditi esenti da IRPEF, quali vittime del terrorismo e vittime del dovere.

In tali casi l'INPS effettua il diniego nel caso in cui la prestazione risulti già esente alla data del 31 marzo dell'anno di presentazione del modello 730.

Nel caso in cui invece la prestazione sia diventata esente successivamente al 31 marzo l'Istituto assicura lo svolgimento del rapporto di sostituzione.

7. I CASI PARTICOLARI: CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL'ESTERO

- Non sussiste il rapporto di sostituzione da parte dell'INPS qualora i percettori di prestazioni imponibili in Italia siano residenti all'estero.
- In tali casi il soggetto contribuente deve utilizzare il Modello REDDITI PF, qualificandosi come non residente.

Di quale prestazione è beneficiario il contribuente?

Nel certificato di pensione Obis/M è indicata la categoria della pensione, che indica la natura della prestazione e permette di effettuare le valutazioni indicate nelle pagine successive (vedi allegato Elenco categorie prestazioni).

Se non risulta presente per il sostituito un certificato di pensione Obis/M emesso dall'Istituto, le motivazioni possono essere ad es.:

- il contribuente è beneficiario esclusivamente di un pagamento disgiunto da una pensione della Gestione Privata, intestata ad altro soggetto.

Di quale prestazione è beneficiario il contribuente?

Se il contribuente è beneficiario esclusivamente di un pagamento disgiunto, soprattutto nel caso in cui la dichiarazione dei redditi sia a debito, si invita a presentare il modello 730 indicando un altro sostituto se presente, o il modello REDDITI PF ad Agenzia delle Entrate.

Questo per permettere al contribuente di rateizzare eventualmente il debito ed effettuare i pagamenti entro le normali scadenze, operazione non possibile se la risultanza viene inviata all'INPS.

Ad esempio, se il contribuente beneficiario di pagamento disgiunto volesse rateizzare il debito d'imposta, presentando il mod. REDDITI PF potrebbe iniziare i versamenti dal mese di luglio. Qualora venisse utilizzato il mod. 730 con sostituto INPS, sarebbe impossibile operare la rateizzazione del debito d'imposta.

Naturalmente, se il contribuente è titolare anche di altre prestazioni erogate dall'INPS, la risultanza contabile sarà abbinata a tali prestazioni.

Di quale prestazione è beneficiario il contribuente?

Il contribuente ha ottenuto la liquidazione di una pensione solo nell'anno in corso?

E' possibile indicare l'INPS come sostituto d'imposta, effettuando le valutazioni di opportunità in base alle casistiche di seguito elencate.

Quale tipo di prestazione ha ottenuto?

- ✓ Pensione di vecchiaia
- ✓ Pensione di inabilità
- ✓ Assegno ordinario di invalidità
- ✓ Pensione di reversibilità Gestione Pubblica
- ✓ Pensione di reversibilità Gestione Privata.

Di quale prestazione è beneficiario il contribuente?

- **Pensione di vecchiaia?**

La pensione di vecchiaia viene liquidata in presenza dei requisiti contributivi previsti in base alla legislazione previdenziale vigente.

Si può indicare l'INPS come sostituto, in quanto trattasi di prestazione continuativa, sempre che in caso di debito da recuperare vi sia capienza.

- **Pensione di inabilità?**

La pensione di inabilità viene erogata in presenza di requisiti contributivi ridotti e riconoscimento di totale incapacità lavorativa.

Si può indicare l'INPS come sostituto, in quanto trattasi di prestazione continuativa, sempre che in caso di debito da recuperare vi sia capienza.

Assegno ordinario di invalidità 1/2

L'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.

L'assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti sia sanitari sia amministrativi e ha **validità triennale**, ma può essere rinnovato su richiesta.

Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, salvo le facoltà di **revisione**.

Al compimento dell'età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l'assegno ordinario di invalidità viene trasformato d'ufficio in **pensione di vecchiaia**.

Quando è preferibile per il percettore di assegno ordinario di invalidità presentare il 730 con INPS come sostituto d'imposta?

Il contribuente deve essere sottoposto a revisioni mediche nell'anno in corso.

Quando?

- Prima dell'effettuazione dei conguagli: in tal caso è preferibile presentare il mod. 730 con altro sostituto d'imposta se presente (ad esempio datore di lavoro) oppure il modello REDDITI PF.
- Dopo l'effettuazione dei conguagli : se la dichiarazione è complessivamente a credito, è possibile presentare il mod. 730 con INPS; se è previsto il II acconto a novembre, valutare la possibilità di presentarlo in base alla data di revisione.

Il contribuente non deve essere sottoposto a revisioni mediche

La prestazione è stata definitivamente confermata e trasformata in pensione (oppure la visita medica di revisione sarà effettuata negli anni successivi).

Dopo aver verificato nel certificato di pensione Obis/M che il pagamento della pensione è effettuato per l'intero anno, è possibile indicare l'INPS come sostituto e presentare il mod. 730.

Pensioni di reversibilità

Possono avere da uno a più beneficiari:

- Coniuge superstite
- Ex coniuge divorziato con diritto all'assegno di mantenimento
- Orfano: inabile, minore, studente di scuola media superiore, studente universitario.

Pensioni di reversibilità Gestione Pubblica (ex INPDAP) – 1/2

**BENEFICIARIO:
Coniuge superstite**



Dichiarazione a debito o credito: è possibile presentare il mod. 730 con INPS

**BENEFICIARIO:
Ex coniuge con diritto a quota di reversibilità**



Dichiarazione a debito o credito: è possibile presentare il mod. 730 con INPS

**BENEFICIARIO:
Orfano**

VEDI PAGINA SUCCESSIVA

Pensioni di reversibilità Gestione Pubblica (ex INPDAP) 2/2

Orfano inabile

Dichiarazione a debito o a credito: è possibile presentare il mod. 730 con INPS

Orfano minore

Dichiarazione a debito o a credito: è possibile presentare il mod. 730 con INPS se non compie la maggiore età prima dell'effettuazione dei conguagli

Orfano studente scuola media superiore

Il diritto alla quota di pensione scade DEFINITIVAMENTE nell'anno?

Prima o **dopo** l'effettuazione dei conguagli?

- Scade **prima**: è preferibile la presentazione del mod. 730 senza sostituto o del modello REDDITI PF ad Agenzia delle Entrate.
- Scade **dopo**: è possibile presentare il mod. 730 con INPS.

Orfano studente universitario

Il diritto alla quota di pensione scade DEFINITIVAMENTE nell'anno?

Prima o **dopo** l'effettuazione dei conguagli?

- Scade **prima**: è preferibile la presentazione del mod. 730 senza sostituto o del modello REDDITI PF ad Agenzia delle Entrate.
- Scade **dopo**: è possibile presentare il mod. 730 con INPS.

Pensioni di reversibilità Gestione Privata

BENEFICIARIO:
Coniuge superstite

BENEFICIARIO:
Ex coniuge con diritto a quota reversibilità:
pagamento disgiunto

Dichiarazione a debito o credito: è possibile presentare il mod. 730 con INPS

Dichiarazione a debito o credito: suggerire di presentare il mod. 730 e indicare un altro sostituto, se presente o modello REDDITI PF ad Agenzia delle Entrate

BENEFICIARIO:
Orfano

Può avere pagamento unificato con quello del titolare della pensione oppure pagamento disgiunto:

vedi pagine successive

Pensioni di reversibilità Gestione Privata orfano con pagamento unificato con quello del titolare della pensione

Orfano inabile ↕

Dichiarazione a debito o a credito: è possibile presentare il mod. 730 con INPS

Orfano minore ↕

Dichiarazione a debito o a credito: è possibile presentare il mod. 730 con INPS

Orfano studente scuola media superiore

Il diritto alla quota di pensione scade
DEFINITIVAMENTE nell'anno?

Prima o **dopo** l'effettuazione dei conguagli?

- Scade **prima**: è preferibile la presentazione del mod. 730 senza sostituto o modello REDDITI PF
- Scade **dopo**: è possibile la presentazione del mod. 730 con INPS

Orfano studente universitario

Il diritto alla quota di pensione scade
DEFINITIVAMENTE nell'anno?

Prima o **dopo** l'effettuazione dei conguagli?

- Scade **prima**: è preferibile presentare il mod. 730 senza sostituto o il modello REDDITI PF
- Scade **dopo**: è possibile presentare il mod. 730 con INPS

Pensioni di reversibilità Gestione Privata orfani con pagamento disgiunto



Come precedentemente precisato, nella generalità dei casi, ma soprattutto quando la dichiarazione è a debito (anche solo per il II acconto IRPEF o cedolare secca), è preferibile **presentare il modello 730 senza sostituto** o presentare il mod. Redditi PF.

Se la dichiarazione è a credito, si può indicare l'INPS come sostituto d'imposta, con la consapevolezza che il rimborso potrà essere effettuato con ritardo rispetto alle abituali tempistiche.

**ASPETTI COMUNI
A TUTTE LE
PRESTAZIONI
INPS**

ABBINAMENTO DEI RISULTATI CONTABILI SU PRESTAZIONI

- L'INPS, a decorrere dal mese di agosto o dai mesi successivi a seconda delle date di acquisizione dei flussi da parte di Agenzia delle Entrate, procede all'abbinamento dei risultati contabili sulle prestazioni in pagamento.
- Per i conguagli a debito effettua il prelievo fino a capienza della prestazione o delle prestazioni successive dell'anno di imposta 2021, ivi compresa la tredicesima mensilità.
- Per i conguagli a credito effettua il pagamento in unica soluzione sulla prima mensilità utile.

SERVIZI PER IL CONTRIBUENTE

Sito web e App Inps mobile

I cittadini che indicano INPS come sostituto d'imposta, accedendo con PIN o SPID, possono consultare la propria posizione fiscale attraverso il sito www.inps.it, nella sezione «Prestazioni e Servizi / Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino» o tramite **app INPS Mobile**.

Sono a disposizione dei contribuenti sostituiti le informazioni relative a:

- Modello 730-4 ricevuto dall'Istituto con il dettaglio degli importi da conguagliare;
- Tipologia di prestazione INPS per l'applicazione dei conguagli 730-4 oppure segnalazione di diniego, in assenza di tale rapporto di sostituzione.

I cittadini sostituiti in possesso di SPID/CIE/CNS possono inoltre richiedere, entro il 10 ottobre 2022, **modifiche o annullamenti della seconda rata di acconto IRPEF** o di cedolare secca. La richiesta può essere effettuata anche presso le sedi INPS.



GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI RELATIVE AD UNO STESSO CONTRIBUENTE

Risulta frequente il caso di trasmissione all'Istituto di più dichiarazioni dello stesso tipo relative al medesimo contribuente

In fase di ricezione dei modelli 730-4 l'Istituto assegna ad ogni dichiarazione, come numero di protocollo, il valore contenuto nel campo "DatiServizioTelematico", presente nel file ricevuto da Agenzia delle Entrate

- In caso di due o più dichiarazioni dello stesso tipo relative allo stesso contribuente, viene conguagliata la dichiarazione con protocollo meno recente
 - esempio 730-4 entrambi di tipo Ordinario per lo stesso CF:
 - 20062609181254665 → dichiarazione «gestita»
 - 20062609270665387 → dichiarazione «scartata»
- Ad esempio, una volta presa in carico una dichiarazione 730-4 di tipo ordinario, se viene trasmessa un'ulteriore dichiarazione 730-4 di tipo ordinario, per lo stesso contribuente e con protocollo successivo, rimane valida la dichiarazione già gestita e quella ulteriore non viene conguagliata, sia se trasmessa dallo stesso intermediario sia da diverso intermediario (ugualmente se la dichiarazione sia un pre-compilato)

MODIFICA DELLE DICHIARAZIONI

Un 730-4 che è stato trasmesso all'INPS può essere modificato tramite l'invio di un ulteriore 730

- **Rettificativo:** in caso di errori di compilazione o di calcolo da parte di chi ha prestato l'assistenza. Il modello rettificativo corregge i conguagli effettuati in base al modello ordinario.
- **Integrativo:** se il contribuente si è accorto di aver dimenticato di esporre oneri deducibili o detraibili (maggiore credito o minore debito) (tipo 1) o per modificare il sostituto d'imposta (tipo 2) o per entrambi i casi (tipo 3).

Gli importi indicati nel modello integrativo si aggiungono ai conguagli del modello ordinario, che resta valido. Il conguaglio del mod. Integrativo è effettuato con la prestazione in pagamento nel mese di dicembre.

ANNULLAMENTO DELLE DICHIARAZIONI

In caso di annullamento di una dichiarazione, se l'Istituto ha ricevuto altre dichiarazioni per lo stesso contribuente, viene ripristinata e conguagliata la dichiarazione con il protocollo meno recente

- In questi casi può verificarsi che l'intermediario invii una richiesta di annullamento e successivamente trasmetta una nuova dichiarazione ma nel frattempo sia stata riattivata, perché precedente, una dichiarazione ricevuta da altro intermediario, di conseguenza la nuova dichiarazione dell'intermediario che aveva trasmesso l'annullamento verrà scartata.
- È necessario verificare con il contribuente se siano state inviate più dichiarazioni, anche attraverso intermediari diversi o attraverso la modalità precompilata fornita da Agenzia delle Entrate.
- Il modello 730-4 non può essere annullato con comunicazione diretta del contribuente all'Inps. Solamente se riceve la richiesta di annullamento da parte di Agenzia delle Entrate, l'Istituto può annullare i conguagli effettuati, con eventuali trattenute o rimborsi di quanto già conguagliato.

DINIEGO DELL'ASSISTENZA FISCALE

INPS comunica ad Agenzia delle Entrate, a partire dalla fine del mese di luglio, i codici fiscali dei contribuenti oggetto di diniego.

Il **diniego per soggetto non sostituito** viene effettuato se:

- Il rapporto di sostituzione non è mai esistito o è cessato entro il 31 marzo.
- Il contribuente è residente all'estero nell'anno di presentazione del modello 730.
- Il soggetto è titolare di una prestazione esente da IRPEF.

In caso di cessazione del rapporto di sostituzione (cessazione della prestazione o prestazione esente) prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio l'Istituto comunica il diniego con i **codici diniego riservati all'INPS**:

- CT conguaglio non possibile totale
- CP conguaglio non possibile parziale

INTERRUZIONE

Casi di interruzione dell'assistenza fiscale da parte dell'INPS nel corso dell'anno:

- Decesso del contribuente.
- Prestazione non più in pagamento.
- Prestazione non più imponibile e conguaglio 730 a debito.

INPS comunica ai contribuenti o agli eredi i conguagli effettuati ed i residui che sono ancora da versare, da parte del contribuente o degli eredi, all'Agenzia delle Entrate con F24.

Per i casi di prestazioni non più in pagamento o di cessazione del rapporto di sostituzione, INPS comunica ad Agenzia il diniego per motivi particolari.

CHIUSURA ASSISTENZA FISCALE

Chiusura a fine anno

L'assistenza fiscale si conclude con la chiusura del periodo di imposta in corso al momento della presentazione del Modello 730-4 e, quindi, il 31 dicembre 2022.

Se entro la fine dell'anno l'INPS non ha potuto trattenere interamente le somme a debito, per incapienza delle prestazioni erogate, comunica ai contribuenti i conguagli effettuati ed i residui ancora dovuti, ai quali dovranno provvedere direttamente gli interessati.

ASSISTENZA FISCALE

IL PRESENTE MANUALE E' DISPONIBILE SUI SITI ISTITUZIONALI DI INPS E
AGENZIA DELLE ENTRATE

SI RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE!